

ACCESSO ALLA DENUNCIA DEI REDDITI DELL'EX MARITO.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps di

FATTO

La signora, per il tramite dell'avv. di, ha presentato all'Inps di un'istanza d'accesso chiedendo copia delle denunce dei redditi o dei CUD del Sig. relativamente agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Tale istanza era motivata dalla necessità di ottemperare al deposito della predetta documentazione disposto dal Tribunale di, quale condizione per la ammissione al gratuito patrocinio e alla relativa liquidazione del compenso all'avv. per l'attività espletata (nel procedimento per la separazione giudiziale RG n. / avanti il medesimo Tribunale). Il sig. risultava infatti inserito, negli anni indicati, nello stato di famiglia della signora ed i relativi redditi dovevano essere conteggiati in quelli del nucleo familiare come indicato nello stesso certificato.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra, per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato sig.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di accoglimento sulla base delle seguenti considerazioni. Il sig. risulta inserito nello stato di famiglia della richiedente la quale è chiamata a provare, in sede giudiziale, lo stato reddituale del nucleo familiare così come risultante nel predetto certificato. La signora, pertanto, si trova nella necessità di ottenere la documentazione richiesta per ottemperare all'ordine di deposito della stessa, disposto dal Tribunale di, ai fini della ammissione al gratuito patrocinio. Ella ha pertanto dato evidenza, nell'istanza presentata, dell'interesse qualificato all'accesso richiesto nonché della strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridicamente tutelata. Né, si osserva, possono dirsi sussistenti ragioni di esclusione dall'accesso della predetta documentazione.

Per tutte le suesposte argomentazioni l'amministrazione adita dovrà consentire accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione. (Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 marzo 2019).